



24.10.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1025/2011, presentata da Thorsten Kehrmann, cittadino tedesco, sul trattamento iniquo degli omosessuali in Germania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è omosessuale e intende stabilire con il suo partner un'unione di fatto registrata. Sostiene che il governo tedesco, nonostante le tante sentenze giudiziarie in materia, ostacoli l'equiparazione tra le unioni di fatto e il matrimonio tradizionale. Il firmatario sostiene che in ambedue le forme di convivenza i partner abbiano gli stessi doveri l'uno verso l'altro e che pertanto entrambe andrebbero equiparate a livello legislativo. Il firmatario sostiene che in Germania non sia così, in particolare in materia di diritto tributario e di adozione. Il firmatario ritiene che si possa parlare di discriminazione degli omosessuali da parte dello Stato tedesco, il quale viola di fatto le normative UE. Fa riferimento a riguardo alla sentenza della Corte europea di giustizia nella causa C-147/08.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"La Commissione è consapevole del fatto che diversi Stati membri, quali ad esempio la Germania, prevedono nel loro ordinamento giuridico le unioni di fatto registrate. In alcuni di questi Stati membri, tale istituzione è ad appannaggio esclusivamente delle coppie omosessuali, mentre in altri sia le coppie omosessuali che quelle eterosessuali possono rientrare nell'ambito di una coppia di fatto registrata.

Attualmente non esiste una legislazione dell'Unione europea né in materia di unioni di fatto registrate o matrimoni né sul loro riconoscimento. La definizione e il contenuto delle unioni di fatto registrate così come dei matrimoni rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri.

La competenza giurisdizionale, il diritto applicabile e il riconoscimento così come l'attuazione delle decisioni riguardanti gli effetti patrimoniali delle coppie di fatto registrate¹, allo stato attuale oggetto di negoziazione, non includono il riconoscimento di coppie di fatto registrate né le questioni legate al diritto tributario o all'adozione. Il concetto di 'unione registrata' è definito ai sensi dell'articolo 2, lettera b), ma soltanto relativamente agli obiettivi del regolamento. Il suo contenuto specifico è definito dal diritto interno degli Stati membri.

Il firmatario fa riferimento alla sentenza della Corte di giustizia nella causa J. Römer (C-47/08) relativa alla richiesta da parte di un cittadino tedesco, che aveva stabilito una coppia di fatto registrata omosessuale, di beneficiare dello stesso sistema di calcolo pensionistico al quale hanno diritto i lavoratori sposati. Il caso è connesso alla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro², in particolare per quanto riguarda la non discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e il diritto a una pensione di anzianità complementare che deve essere versata al partner registrato. La Corte ha fatto riferimento a una sentenza precedente riguardante questioni simili³ ed ha sottolineato che al fine di poter beneficiare degli stessi diritti previdenziali delle coppie sposate, il partner dell'unione civile deve trovarsi in una situazione legale e di fatto paragonabile a quella di una persona sposata. Rientra poi nei compiti del tribunale nazionale verificare la comparabilità, concentrandosi sui rispettivi diritti e doveri dei coniugi e delle persone che hanno stabilito l'unione di fatto registrata.

Secondo il giudice del rinvio nel caso Römer, la Germania ha creato un regime separato per le persone dello stesso sesso ('l'unione civile registrata') e tale disciplina è stata progressivamente allineata a quella del matrimonio.

Conclusione

Attualmente, non esiste una legislazione europea in materia di coppie di fatto registrate. Di conseguenza, spetta solamente al singolo Stato membro decidere se includere nel proprio ordinamento nazionale le coppie di fatto registrate e/o le unioni civili, anche per le coppie omosessuali.

Va sottolineato che il caso della Corte di giustizia al quale fa riferimento il firmatario è relativo ai diritti di pensione di anzianità e non ai diritti in materia di diritto tributario o adozione.

Alla luce delle informazioni fornite dal firmatario e delle ragioni sopraesposte, la Commissione non può fornire una risposta più dettagliata. Tuttavia la Commissione si

¹ COM(2011) 127 def.

² Direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

³ Causa C-267/06 Maruko [2008], Racc. I-1757.

dichiara disponibile a un ulteriore esame della questione, previa presentazione di ulteriori dettagli alla commissione delle petizioni da parte del firmatario."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 24 ottobre 2012

"Nella sua ultima comunicazione il firmatario richiama l'attenzione della Commissione su una sentenza della Corte costituzionale tedesca del 18 luglio 2012. In tale sentenza la Corte stabilisce che in materia d'imposta sulle successioni immobiliari il trattamento diverso riservato ai matrimoni e alle unioni registrate costituisce una violazione della Costituzione tedesca, in quanto discrimina le unioni registrate in virtù dell'orientamento sessuale.

Questa nuova informazione, tuttavia, non modifica la posizione della Commissione.

Relativamente alla presunta violazione dell'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, la Commissione desidera evidenziare che secondo l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione e agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Ciò significa che la Commissione può intervenire soltanto se sorge una questione di diritto dell'UE nel momento in cui gli Stati membri attuano il diritto dell'UE.

Inoltre, come indicato nella comunicazione iniziale della Commissione, non esiste una legislazione europea in materia di coppie di fatto registrate né una legislazione europea concernente l'imposta sulle successioni immobiliari tra coppie di fatto.

Pertanto, nella questione citata, spetta esclusivamente agli Stati membri garantire il rispetto dei propri obblighi in materia di diritti fondamentali, quali derivanti dagli accordi internazionali e dalla legislazione interna.

Pertanto la Commissione non può intervenire a livello UE sulle questioni sollevate dal firmatario".